



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2792 del R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente

TRA

Parte_1 **in persona del l.r.p.t.**, con il patrocinio dell'avvocato CARDI ENZO e CARDI MARCELLO

ATTORE

E

Controparte_1 **, in persona del** *CP_2* **p.t.**, con il patrocinio dell'avvocato TRIULCIO CARMELO e *Controparte_3*
[...] **, in persona dell.** *CP_4* con il patrocinio dell'avvocato VILLECCO ALESSANDRA

CONVENUTI

Oggetto: opposizione all'esecuzione mobiliare

Conclusioni: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società *Parte_1* ha riassunto il giudizio di opposizione all'esecuzione mobiliare da essa incardinato mediante pignoramento presso terzi in danno del comune di *CP_1* in forza del decreto ingiuntivo n. 341/2022, emesso in suo favore il 18 febbraio 2022, con cui l'adito Tribunale ha intimato all'ente convenuto il pagamento della somma di euro 812.495,45 (oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data della determinazione collegiale fino all'effettivo soddisfo) sulla base della determinazione emessa il 30 aprile 2021 dal Collegio Consultivo Tecnico nell'ambito della procedura ex art. 6 D.L. 76/2020, (conv. in L. 120/2020), promossa dal comune bruzio per la definizione delle riserve avanzate dall'impresa nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto stipulato tra le parti il 4 settembre 2009.

L'attrice ha, in particolare, rappresentato che, portato ad esecuzione il titolo, il comune ha proposto opposizione ed ha avanzato istanza cautelare di sospensione della procedura esecutiva, eccependo la violazione dell'art. 248 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto Legislativo n. 267/2000 per avere l'ente convenuto dichiarato, con deliberazione dell'11 novembre 2019 n. 51, il proprio stato dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 TUEL con conseguente divieto di intraprendere, o continuare, azioni esecutive nei confronti dell'ente relativamente a tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione, essendo l'obbligazione azionata asseritamente sorta in epoca antecedente alla dichiarazione di dissesto anzidetta.

La *Parte_1* dato atto della sospensione della procedura esecutiva da parte del G.E., nel riassumere il giudizio di merito, ha sostenuto l'erroneità della decisione cautelare giudiziale deducendo che, sebbene il contratto di appalto e le riserve siano risalenti ad epoca antecedente alla deliberazione dello stato di dissesto finanziario del *Controparte_1* la determinazione del collegio consultivo tecnico è intervenuta in epoca successiva alla predetta declaratoria e, avendo essa natura di lodo contrattuale con efficacia negoziale tra le parti, l'obbligazione di pagamento del comune sarebbe sorta solo a seguito della sua adozione, con conseguente esclusione della competenza liquidatoria dell'*Parte*

Ha, pertanto, chiesto all'adito Tribunale di: *“Accertare e dichiarare che l'obbligazione di cui al titolo azionato esecutivamente dalla Parte_1 con il decreto ingiuntivo n. 341/2022, deve essere liquidata dal Controparte_1 secondo canoni ordinari; assegnare alla Parte_1 la somma di € 812.495,45, oggetto di pignoramento presso Intesa SanPaolo S.p.A., oltre interessi moratori e rivalutazione a partire dal 30 aprile 2021; ordinare al terzo pignorato, Intesa SanPaolo S.p.A., il pagamento dell'importo di € 812.495,45, oltre interessi moratori e rivalutazione a partire*

*dal 30 aprile 2021, a favore di **Parte_1** Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio e successive occorrende”.*

Costituitosi in giudizio, il **Controparte_1** ha resistito alla domanda, deducendone l'infondatezza. Il convenuto ha, in particolare, sostenuto che i fatti di gestione che hanno determinato il sorgere del credito in favore della **Parte_1** risalgono al periodo precedente alla dichiarazione di dissesto finanziario, pur se accertati successivamente dal Collegio Consultivo Tecnico, e che deve pertanto trovare applicazione il dettato dell'art. 252, comma 4 TUEL come integrato dall'art. 5, comma 2, D.L. n. 80/2004, in virtù del quale: *“Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, comma 11, del medesimo Testo unico”.*

Ha, pertanto, chiesto al Tribunale di: *“Accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto della [...] **Parte_1** a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Comune di **CP_1** appartenendo la competenza a soddisfare le pretese dei creditori all'Organo Straordinario di Liquidazione; accertare e dichiarare che il pignoramento eseguito dopo la deliberazione dello stato di dissesto del [...] **CP_1** non vincola l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme solo per i fini dell'Ente e le finalità di legge; dichiarare l'estinzione d'ufficio ex art. 248, c. 3 del d.lgs. 267/2000 della procedura di pignoramento presso terzi, con conseguente svincolo delle somme eventualmente staggite dal Tesoriere. Con condanna del creditore procedente al pagamento delle spese ed onorari di giudizio in solido con il Tesoriere per l'ipotesi in cui quest'ultimo abbia vincolato le somme di pertinenza del **Controparte_1** in violazione dell'art. 248, comma 3 del d.lgs. 267/2000 e con riserva di agire per i maggiori danni”.*

Il terzo pignorato **Controparte_3**, dopo avere ripercorso tutta la fase esecutiva e le difese delle altre parti, sostenendo la correttezza del proprio operato, ha rassegnato le seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale accertare se la competenza del debito oggetto di causa sia del **Controparte_1** o dell'Organismo Straordinario di Liquidazione e, quindi, che venga accertata la correttezza del comportamento tenuto dalla Banca terza pignorata in una evidente situazione di incertezza, con conseguente rigetto della richiesta di condanna della stessa in solido con la creditrice procedente, avanzata dall'opponente **CP_1** il cui comportamento omissivo ha giustificato l'accantonamento effettuato. Il tutto con condanna alle spese e competenze di lite di parte soccombente in favore della **CP_5** convenuta”.*

All'esito della trattazione del giudizio, in difetto di istanze di prova costituenda, sulle conclusioni cartolari delle parti, la causa è stata, infine, rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 *quinquies* c.p.c.

La domanda non è fondata.

Pacifici i fatti di causa (stipula del contratto di appalto e sua successiva integrazione, apposizione di riserve da parte dell'appaltatrice, emanazione della determinazione con cui il Collegio tecnico ha deliberato sulla fondatezza delle riserve stesse, riconoscendo il diritto della società [...]

Parte_1 al pagamento, da parte del Controparte_1 della somma di euro 812.495,45, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data della determinazione collegiale fino all'effettivo soddisfo), ai fini della decisione, occorre unicamente accertare il momento genetico dell'obbligazione di pagamento in capo all'ente convenuto e, in particolare, se l'esistenza del debito accertato dal Collegio tecnico sia correlato ad un fatto o atto di gestione precedente al dissesto, ovvero sia antecedente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

Com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 252, comma 4, del TUEL dispone che *“l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato”*.

Inoltre, l'art. 5, comma 2, D.L. n. 80-2004 (conv. in L. n. 140-2004) prevede che *“ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, comma 11, del medesimo Testo Unico”*.

La lettura delle due norme anzidette conduce inequivocabilmente a ritenere che il debito del [...] CP_1 nei confronti della società attrice si appartenga alla competenza dell'^{Parte} trattandosi di obbligazione derivante da atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato ma non oltre la data di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11 TUEL che al 7 novembre 2023 non risultava ancora approvato (v. attestazione rilasciata dall'^{Parte} depositata dal comune bruzio)

Si osserva, infatti, che l'obbligazione *de qua* - per come si legge nella determinazione del Collegio tecnico del 30 aprile 2021 - ha ad oggetto il pagamento di somme dovute dal comune alla società attrice a titolo di risarcimento dei danni che lo stesso Collegio, a seguito di compiuta istruttoria, ha accertato avere l'impresa agente subito nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto n. 805 del 4 settembre 2009 (come integrato, quanto ai lavori complementari, dal successivo contratto n. 926 del 14 ottobre 2011), in ragione del periodo di sospensione illegittima delle attività, addebitato a responsabilità del committente, pari a 2082 giorni ed oggetto di 12 riserve formalizzate dalla [...] CP_6 tra il 2012 ed il 2017, a fronte della conclusione dei lavori avvenuta il 3 luglio 2020.

E', dunque, il contenuto stesso della determinazione arbitrale che rende evidente la riferibilità dell'obbligazione di pagamento della somma stabilita dal Collegio tecnico ad atti e fatti di gestione ante dissesto.

Per come si evince agevolmente dalla lettura del provvedimento arbitrale, il Collegio, per andare a valutare la fondatezza delle riserve formulate dalla società Parte_1 in corso di esecuzione dell'appalto del 2009, nella sua lunga motivazione, ha ripercorso, infatti, tutta l'evoluzione del rapporto derivante da quel contratto, ne ha ricostruito l'andamento, esaminato i periodi di sospensione dei lavori intervenuti in corso d'opera, valutandone le cause ed individuando le distinte responsabilità delle parti.

Il Collegio ha, in sostanza, fatto applicazione della disciplina negoziale (lavori da eseguire, tempistiche, finalità, penali ecc.) al fine di valutare se le doglianze, espresse dall'appaltatrice con le riserve in questione, fossero fondate oppure no.

La sua attività costituisce, quindi, una mera applicazione - in funzione accertativa della fondatezza o meno delle riserve formulate dall'impresa - della regolamentazione dei rapporti tra le parti stabilita nel contratto di appalto in questione e la sua decisione il risultato di tale attività interpretativa.

E non poteva essere altrimenti sol che si consideri la natura delle determinazioni dell'organo in questione.

Se è vero, infatti, che, come dedotto dall'attrice, l'art. 6 del D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020, dispone che *“le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del Codice di procedura civile”* e che nell'arbitrato irrituale le parti non demandano agli arbitri l'esercizio di una funzione di natura giurisdizionale ma conferiscono ad essi un mandato per l'espletamento, in loro sostituzione, di un'attività negoziale, è altrettanto vero che, per come chiarito dalla stessa sentenza citata da Parte_1 l'arbitrato irrituale *“costituisce”* pur sempre *“uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni insorte o che possono*

insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole, conciliante o transattiva” (Cass. Civ., n. 14986/2021).

In altre parole, con l'arbitrato irrituale le parti affidano all'arbitro la soluzione di una loro controversia impegnandosi a considerare *“la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà”* (Cass. civ., n. 5527/2021).

In questo sta la differenza tra arbitrato irrituale e arbitrato rituale: mentre il lodo rituale ha natura di provvedimento giurisdizionale ed efficacia di titolo esecutivo, l'arbitrato irrituale ha natura (di accertamento) negoziale ed è, come tale, privo di efficacia esecutiva.

La natura dei due lodi è tuttavia sempre la stessa: si tratta di un provvedimento che viene adottato dagli arbitri designati per la risoluzione di una controversia insorta tra le parti, che mira ad accertare (e non a costituire) i rispettivi obblighi e diritti.

Si fa, peraltro, osservare che, come dedotto dal comune, la giurisprudenza della S.C. ha anche chiarito che l'arbitrato irrituale non ha, a meno che ciò non sia espressamente previsto dalle parti in sede di clausola compromissoria, efficacia novativa delle pregresse obbligazioni delle parti.

La Corte di cassazione ha, sul punto, stabilito che il lodo irrituale, che demanda agli arbitri la soluzione della controversia insorta tra le parti con efficacia negoziale ed in funzione transattiva, *“non sostituisce il titolo dei diritti in contesa, mentre diventa novazione solo in presenza di una espressa volontà di estinguere le pregresse posizioni, costituendone al loro posto altre autonome e distinte”* (v., in parte motiva, Cass. civ., n. 7690/1992 nonché, n. 1400/1986, n. 6499/1985, n. 2935/1977 e n. 197/1969).

Nel caso che ci occupa, non si riscontra, nella clausola compromissoria (*id est*: nell'accertamento demandato agli arbitri) alcuna volontà novativa delle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto stipulato dal comune e dall'impresa.

Dalla lettura della determinazione emerge piuttosto il contrario, avendo attrice e convenuto demandato al Collegio tecnico il compito di *“valutare e determinarsi in merito alle riserve esplicitate dall'Impresa”* in corso di esecuzione dell'appalto del 2009 (come integrato nel 2011) e dettagliatamente enucleate nel prosieguo della descrizione dell'incarico.

E tale indagine ha potuto, e dovuto, effettuare proprio facendo applicazione delle clausole negoziali contenute nel contratto di appalto, alla luce delle quali ha valutato la corretta o non corretta esecuzione del negozio stesso.

Alcuna novazione del rapporto vi è dunque stata tra le parti le quali, impegnandosi contrattualmente al rispetto della determinazione arbitrale, hanno, al contrario, continuato a fare applicazione del

contratto di appalto da loro stipulato, utilizzato dal Collegio quale strumento per la valutazione della fondatezza delle riserve dell'impresa.

In ragione di quanto esposto, deve dunque ritenersi che l'obbligazione del comune sia derivante e correlata al contratto di appalto in questione, e dunque ad "atti e fatti di gestione" verificatisi prima della dichiarazione di dissesto di cui alla deliberazione dell'11 novembre 2019, n. 51, irrilevante essendo - a fronte della obiettiva e giuridica riconducibilità dell'obbligazione in oggetto alla gestione ante dissesto - la circostanza che l'incarico al Collegio tecnico sia stato conferito dal comune e non dall' ^{Parte} stessa.

Consegue da quanto accertato l'improcedibilità dell'esecuzione intrapresa ai danni dell'ente convenuto, dovendo la debitoria *de qua* essere liquidata dall'Organo Straordinario di Liquidazione e lo svincolo delle somme staggite dal Tesoriere.

La domanda attorea va, pertanto, rigettata, dovendosi da ultimo valutare correttamente la condotta del terzo pignorado che ha cautelativamente apposto il vincolo alle somme pignorate, nei termini di legge, avuto riguardo alla complessità dell'accertamento richiesto ai fini della riferibilità del credito esecutivamente azionato all' ^{Parte} o alla gestione ordinaria dell'Ente.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa (compreso tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00) e con compensazione nella misura della metà in ragione della complessità delle questioni trattate, in relazione alla concreta attività svolta da ciascun convenuto (fase di studio euro 2.304,00, fase introduttiva euro 1.520,00, fase decisoria euro 4.007,00).

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:

- rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara improcedibile l'esecuzione intrapresa dalla società ^{Parte 1} nei confronti del comune di ^{CP 1} con conseguente svincolo delle somme pignorate;

- condanna l'attrice al pagamento delle spese legali sostenute dalle convenute che liquida in euro 3.915,00 in favore di ciascuna parte a titolo di onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge.

Cosenza, 10/02/2026

IL GIUDICE

Dott.ssa Filomena De Sanzo